II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 1989
che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di prodotti tessili della categoria 3 originari del Pakistan messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare gli articoli 1 e 2;

considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che l'Italia, in conformità del regolamento (CEE) n. 2955/87 della Commissione [2], sottopone le importazioni dei prodotti tessili della categoria 3 originari del Pakistan a restrizioni quantitative per il periodo 1987-1991;

considerando che il governo italiano ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per prodotti tessili della categoria 3 originari del Pakistan, messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, gli elementi addotti dal governo italiano a giustificazione della domanda;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento, di cui alla decisione 87/433/CEE, si siano verificate importazioni significative provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che da tale esame risulta che esistono le condizioni per l'applicazione di misure di sorveglianza sui prodotti in causa;

considerando che di conseguenza conviene autorizzare la Repubblica italiana a sottoporre fino al 31 dicembre 1989 le importazioni in questione a misure di sorveglianza intracomunitaria preliminare;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 31 dicembre 1989 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni dei prodotti tessili della categoria 3, originari del Pakistan, in conformità della decisione 87/433/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 8.